

CODICE ETICO

Articolo 1

Finalità

1. Il Codice Etico (di seguito denominato Codice) dell'Università telematica Unitelma Sapienza (di seguito denominata Università) ha lo scopo di assicurare che la condotta dei membri della comunità universitaria, formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico amministrativo, dai collaboratori, dai tutor, dai responsabili dei centri convenzionati che gestiscono i centri di servizio territoriali e/o Poli sia conforme ai principi che presiedono all'attività dell'Università, e non sia comunque condizionata da interessi estranei a quelli istituzionali.

2. In particolare, il Codice impegna ad assumere comportamenti idonei a:

- a) realizzare e diffondere i valori fondamentali della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione;
- b) garantire il rispetto e l'applicazione dei principi generali di correttezza, imparzialità, tutela della libertà e dignità della persona, della libertà di insegnamento, di ricerca e di studio;
- c) sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto dei doveri all'interno della comunità;
- d) sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e il senso di appartenenza alla comunità.

Articolo 2

Destinatari

1. I membri della comunità accademica, formata dal personale docente e ricercatore, di ruolo e non, il personale tecnico amministrativo, gli studenti, nonché i membri esterni alla comunità che, ai sensi dello statuto dell'Università, facciano parte di organi dell'Ateneo, sono tenuti al rispetto del Codice in relazione ai compiti e alle responsabilità assunte sia individualmente, sia nell'ambito degli organi collegiali.

Articolo 3

Correttezza

1. I membri della comunità universitaria sono tenuti a:

- a) improntare i rapporti tra loro e con quanti entrino in contatto con l'Università a principi di lealtà e rispetto reciproco;
- b) adempiere in modo scrupoloso e corretto ai compiti didattici e di assistenza agli studenti;



- c) astenersi dal frapporre limitazioni all'accesso a documenti amministrativi;
- d) utilizzare le strutture e le risorse umane e finanziarie dell'Università per finalità che siano strettamente ed esclusivamente connesse all'esercizio delle attività istituzionali;
- e) non assumere comportamenti che si configurino come indebita utilizzazione del nome dell'Università;
- f) prestare piena collaborazione alle iniziative poste in essere per migliorare la qualità dei servizi che essa è tenuta a erogare;
- g) non assumere comportamenti che possano risultare lesivi della dignità della Università;
- h) non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti i cui interessi confliggano con quelli dell'Università.

Articolo 4

Trasparenza e imparzialità

1. I membri della comunità accademica sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse e ad evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti le loro mansioni in situazioni anche solo potenziali di conflitto di interessi.
2. In particolare, ogni destinatario è tenuto a:
 - a) rendere note al Rettore, affinché questi ne possa tenere conto nell'esercizio delle proprie funzioni, situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, riferibili alla propria persona;
 - b) astenersi da partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, convivente, o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato;
 - c) astenersi da partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi di individui od organizzazioni con cui l'interessato o i gli altri soggetti indicati alla lettera b) abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui l'interessato sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui l'interessato sia amministratore o gerente o dirigente;
 - d) astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo.

Articolo 5

Libertà e dignità personale

1. I membri della comunità accademica sono tenuti a:
 - a) astenersi da ogni comportamento discriminatorio, o che possa ledere l'onore e la reputazione di colleghi, collaboratori, studenti e di chiunque entri in contatto con le strutture universitarie;

- b) astenersi da ogni comportamento che possa configurare, grazie all'autorità della posizione ricoperta, un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti;
- c) astenersi da ogni comportamento che possa comunque configurarsi come una forma di violenza morale o psicologica nei confronti di altri membri della comunità.

Articolo 6

Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio

1. I membri della comunità accademica sono tenuti a:
- a) favorire l'esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della programmazione dell'università;
 - b) utilizzare metodi di pubblicizzazione delle ricerche che evidenzino e riconoscano il contributo di tutti i singoli partecipanti;
 - c) improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi e ricerche al rigoroso rispetto delle regole in materia di proprietà intellettuale, dando il dovuto rilievo ai risultati ottenuti da altri ricercatori e studiosi;
 - d) rendere noto, in sede di divulgazione, comunicazione o di pubblicazione di studi e ricerche, la fonte di eventuali finanziamenti di cui si siano avvalsi, con particolare riguardo a finanziamenti provenienti da soggetti esterni all'Università;
 - f) astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi come limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio degli studenti, nel quadro degli ordinamenti didattici in vigore.

Articolo 7

Accertamento delle violazioni e atti conseguenti

1. L'accertamento di eventuali violazioni del Codice è demandato ad una Commissione di garanzia, costituita dal Presidente del Consorzio Telma Sapienza s.c.a.r.l., che la presiede, nonché da un professore o un ricercatore individuato dal Rettore e un rappresentante del personale tecnico amministrativo, nominato dal Direttore Amministrativo. I membri designati della Commissione durano in carica 3 anni e non sono rinominabili; ad essi non spetta alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.
2. Alla Commissione di garanzia può rivolgersi, con ricorso scritto, qualunque membro della comunità universitaria o terzi interessati che intendano lamentare una violazione del codice. Ogni ricorso deve recare l'indicazione del o dei soggetti denunciati. Ricorsi anonimi non sono ricevibili. Il o i soggetti ricorrenti possono chiedere alla Commissione che il loro nome venga tenuto riservato; spetta alla Commissione dar corso o meno alla richiesta, fatto salvo comunque il pieno rispetto del diritto alla difesa e nel pieno rispetto del diritto al contraddittorio, ove lo richieda l'accertamento dei fatti.

3. L'istruttoria dei casi sollevati davanti alla Commissione di garanzia si svolge nel rigoroso rispetto del diritto alla difesa, al contraddittorio; deve concludersi entro tempi ragionevoli e comunque non oltre i 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Al termine dell'istruttoria, la Commissione provvede a trasmettere al Presidente e al Rettore il verbale con le proprie determinazioni.

4. Delle determinazioni assunte dalla Commissione è data notizia sul sito web dell'Università, nel rispetto del diritto alla *privacy*.

Articolo 8

Pubblicità

1. L'Università assicura la massima diffusione e conoscenza del Codice mediante l'inserimento del testo nel sito *web* dell'Università.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente codice, emanato con decreto del Presidente, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

